

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

N. 8 – 2513 / 2015

(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 152-758496 DEL 5/07/2007.

PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D. LGS. 152/2006.

IMPRESA: ELMA Servizi Industriali S.r.l.

SEDE LEGALE: PIAZZA ALFIERI, 45 - ASTI

OPERATIVA: VIA LURISIA, 21 – MONCALIERI (TO)

P.IVA: 01360610057

POS. N. 006601

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 5/07/2007, con provvedimento n. 152-758496, la Provincia di Torino ha rilasciato alla Elma Servizi Industriali S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto situato in via Lurisia 21 a Moncalieri.
- In data 1/10/2013 (ns. prot. n. 167733) la Elma Servizi Industriali S.r.l. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto in oggetto.
- Con lettera del 28/10/2013 di prot. 179475, il competente Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- In data 22/11/2013, si è svolto un sopralluogo istruttorio presso l'impianto (relazione di servizio del 29/11/2013).
- In data 27/11/2013 si è svolta la prima seduta della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D. Lgs. 152/2006.
- Sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti convocati alla suddetta riunione, con nota del 19/12/2013 di prot. 215215 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata.
- In data 28/01/2014 (ns. prot. 15781), in data 26/02/2014 (ns. prot. 35046) ed in data 06/03/2014 (ns. prot. 41864) sono pervenute le integrazioni richieste.

- In data 14/03/2014 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei servizi durante la quale si sono acquisiti i pareri degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (nota del Comune di Moncalieri del 7/03/2014 di prot. 41052, nota di ARPA Piemonte del 12/03/2014 di prot. 44060 e nota del Servizio qualità dell'aria e risorse energetiche del 19/03/2014 di prot. 48196).
- In data 24/03/2014 (ns. prot. 50903) e in data 9/04/2014 (ns. prot. 62191) sono pervenute alcune precisazioni da parte della Elma Servizi Industriali S.r.l.

- In data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); tale decreto ha rivisto e raccolto in un unico provvedimento normativo le regole stabilite per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, aggiornandone i contenuti alla nuova direttiva comunitaria. In particolare l'articolo 29-octies comma 3 lettera d) di tale decreto stabilisce che l'autorità competente dispone comunque il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale quando nuove disposizioni nazionali lo esigono.
- Di conseguenza, in data 9/06/2014 (prot. 96227) il competente Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale; contestualmente, ai sensi dell'art. 29-octies comma 5 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, sono state richieste alla Elma Servizi Industriali S.r.l. alcune integrazioni sulla base del confronto tra la documentazione già presentata e quanto previsto dalla nuova normativa.
- Come stabilito dall'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006, la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento è stata garantita mediante l'indicazione sul sito web della Provincia di Torino della localizzazione dell'installazione e del nominativo del gestore, nonché degli uffici individuati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni; non è stata presentata alcuna osservazione sulla domanda.
- Con lettera del 1/8/2014 di prot. 10094 la Regione Piemonte ha diramato alcuni indirizzi urgenti per l'attuazione del citato decreto legislativo, specificando che i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e con scadenza del provvedimento antecedente al 10 aprile 2014 sono convertiti in procedimenti di riesame senza connesso aggravio tariffario e facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti.
- In data 2/07/2014 (ns. prot. 109777), in data 13/08/2014 (ns. prot. 133038), dopo il sollecito da parte del Servizio scrivente del 25/07/2014 (prot. 123394) ed in data 10/09/2014 (ns. prot. 142390), dopo l'ulteriore sollecito del 8/09/2014 (prot. 140696), sono pervenute le integrazioni richieste.
- In data 3/10/2014 (relazione di ns. prot. 164331), l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ha eseguito un sopralluogo presso l'impianto in oggetto, riscontrando il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
- In data 29/10/2014 si è svolta la seduta della Conferenza dei servizi prevista dagli articoli 29-

octies comma 10 e 29-quater comma 5 del D. Lgs. 152/2006 (convocazione del 23/09/2014 di prot. prov.le 148932), durante la quale si sono acquisiti i pareri degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (nota del Comune di Moncalieri del 28/10/2014 di prot. 170423 e nota del Servizio qualità dell'aria e risorse energetiche del 7/10/2014 di prot. 156801).

- In data 30/10/2014 (ns. prot. 172125) sono pervenute le ultime precisazioni necessarie da parte della Elma Servizi Industriali S.r.l.

- Con lettera del 27/10/2014 di prot. 0022295-GAB il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha adottato alcune linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

- L'art. 29-ter, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 dispone che ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve contenere, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore.

- L'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D. Lgs. 152/2006 demanda ad uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche d'indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda.

- In sede di conferenza di servizi del 29 ottobre 2014 questi Uffici hanno rinviato le valutazioni sulla relazione di riferimento da parte della Società in oggetto al momento della emanazione del decreto ministeriale succitato.

- Con la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2015 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha reso noto che con decreto di prot. 0000272 del 13 novembre 2014, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto.

- Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza dei servizi.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
- L'art. 29-octies comma 4, lettera d) del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente comunque quando sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono.
- L'art. 3 degli *"indirizzi urgenti per l'attuazione del D. Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale"* della Regione Piemonte stabilisce che i procedimenti avviati a titolo di rinnovo sono conclusi ai sensi del nuovo articolo 29-octies a titolo di riesame, eventualmente procedendo a richiedere la documentazione necessaria per rilasciare l'atto in maniera conforme al nuovo decreto ed esaminando al contempo eventuali richieste di modifica presentate insieme alla documentazione di rinnovo: le autorizzazioni che verranno conseguentemente rilasciate non prevedranno quindi alcuna scadenza e conterranno, tra l'altro, espresso richiamo alle nuove disposizioni in materia di riesame e, come detto, l'invito a presentare la relazione di riferimento e le relative garanzie finanziarie come definiti dai rispettivi decreti ministeriali.
- I punti 3 e 4 delle linee guida ministeriali indicano che
 - a partire dal giorno 11 aprile 2014 i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, non prevedendo più il rinnovo periodico ogni 5, 6 o 8 anni;
 - ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
 - i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti.
- Nessuna *"conclusione sulle BAT"*, così come definita all'art. 5 comma 1 lettera l-ter.2) del D. Lgs. 152/2006, il punto di riferimento per la fissazione delle condizioni delle autorizzazioni per le attività industriali, riguarda l'attività svolta dalla Società Elma Servizi Industriali S.r.l. Nell'aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale si è comunque tenuto conto dei documenti di riferimento (Bref) sulle BAT (best available techniques), in particolare il documento Bref *"Waste Treatments Industries"*.
- Inoltre, sono stati considerati i nuovi contenuti obbligatori dell'autorizzazione integrata ambientale stabiliti dall'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006. In particolare,
 - per quanto riguarda le *"disposizioni adeguate relative al controllo periodico del*

suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione" si è provveduto a ricordare di fornire gli esiti della procedura di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272, atta a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, se dovuta la relazione di riferimento e una proposta di piano dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo, di cui all'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006;

- sono stati confermati i valori limite in materia di inquinamento acustico;
 - sono state confermate le prescrizioni già inserite nel provvedimento oggetto di riesame relative alla manutenzione e alla verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, in attesa di validare la relazione di riferimento.
-
- Come previsto dall'art. 29-sexies comma 6 del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
 - Con un documento pubblicato nel mese di febbraio 2007, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), oggi Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, ha definito, in conformità alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio emanate con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo (PMC), che, come previsto dall'art. 29-quater, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, ha la finalità di verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione.
 - Dalla valutazione di assoggettabilità al D. Lgs. 334/99 la Società Elma Servizi è risultata rientrare, utilizzando la regola della sommatoria, nella categoria degli stabilimenti "sottosoglia" definiti dalla variante "Seveso" al PTC della Provincia di Torino, art. 19 (approvata con D.C.C. n. 23-4501 del 12/10/2010 e pubblicata sul BUR Piemonte n. 43 del 28/10/2010) e, essendo stabilimento industriale di cui all'allegato A del succitato decreto, è risultata essere assoggettata agli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 2. Si è provveduto quindi a prescrivere una procedura gestionale che garantisca il rispetto dei quantitativi dei rifiuti, suddivisi secondo frasi di rischio R50/53 e R51/53.

- Si è provveduto ad aggiungere il codice CER 150110* tra i rifiuti che possono essere stoccati nell'impianto, viste le integrazioni pervenute in data 28/01/2014 nelle quali la Società Elma Servizi Industriali precisa che i rifiuti classificati con tale codice sono contenitori di materiali diversi (metallo, plastica, vetro o composito) utilizzati per la conservazione e/o il trasporto di oli o altri prodotti eventualmente inquinati da PCB o per la raccolta ed il trasporto a laboratori di campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche, che l'area destinata al loro stoccaggio è l'area coperta 2, che la quantità da stoccare è 5 t senza alcuna variazione della quantità totale di rifiuti stoccati.
- Visto quanto dichiarato dalla Elma Servizi Industriali S.r.l. con nota del 26/02/2014 di ns. prot. 35046 e visto il parere del Comune di Moncalieri successivo alle suddette integrazioni, è inoltre emersa la necessità di aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, consentendo nell'area 11 esclusivamente lo stoccaggio di rifiuti di natura solida non polverulenti e privi di liquidi e prescrivendo quindi che le apparecchiature elettriche debbano essere svuotate, all'interno del capannone, dall'olio presente e che le valvole di fondo debbano essere chiuse prima dello stoccaggio in tale area. Nel contempo risulta necessario stabilire, come dichiarato nella nota del 24/03/2014 dalla Società (ns. prot. 50903), che i rifiuti in ingresso definiti "in quarantena" ovvero quelli in attesa in analisi debbano essere collocati all'interno dello stabilimento in area dotata di vasche grigliate / bacini di contenimento in sostituzione dell'area 11. Infine si ricorda che nessun rifiuto deve essere stoccato nel piazzale adiacente l'area 11.
- Nelle integrazioni alla domanda di rinnovo del 28/01/2014 (ns. prot. 15781) e successivamente nella nota pervenuta all'Ufficio scrivente il 9/04/2014 di prot. 62191, la Società ha richiesto l'aumento del limite superiore di concentrazione di PCB per il serbatoio S1, passando da 25 ppm a 50 ppm di PCB, con riferimento all' art. 21, comma 10 del D.Lgs. 133/2005. Chiede invece di mantenere i limiti inferiori per i serbatoi S2 ed S3 a 25 ppm in quanto risulta alla Società che pochi raccoglitori del COOU siano in grado di ritirare oli con tenore di PCB superiore a 25 ppm.
- Le Amministrazioni, l'ARPA e i Servizi presenti nelle sedute della Conferenza dei servizi hanno espresso il proprio assenso al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni.
- L'attività di gestione rifiuti richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie secondo i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo stabiliti con DGR n. 20-192 del 12/06/2000, fatta salva la pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006.
- Gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13 novembre 2014 stabiliscono che nel caso di attività elencate nell'allegato VIII della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 il gestore esegue la procedura di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento e presenta tale relazione se dovuta.

RITENUTO pertanto:

- Di riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale n. 152-758496 del 5/07/2007, aggiornando le relative condizioni.
- Di indicare nel presente provvedimento e nel suo allegato, che ne costituisce parte integrante, le prescrizioni aggiornate alle risultanze dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
- Di aggiornare l'autorizzazione prendendo atto delle sopraccitate richieste di modifica presentate dal gestore.
- Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, di prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/00.
- Di ricordare alla Società in oggetto, stante quanto riportato nelle premesse, l'obbligo di trasmissione degli esiti della procedura di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13 novembre 2014, e di conseguenza l'obbligo di presentare, qualora dovuta, la relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D. Lgs. 152/2006.
- Che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il DM di prot. 0000272 del 13 novembre 2014 "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- Linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/10/2014 di

prot. 0022295-GAB;

- l'art. 36 comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- la DGP n. 121-43863/2000 del 23/02/2000, "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" che attribuisce al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale la competenza in ordine alle autorizzazioni e al controllo degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
- i verbali delle sedute della conferenza dei servizi del 27 novembre 2013, del 14 marzo 2014 e del 29 ottobre 2014;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DATO ATTO CHE:

ai sensi di quanto disposto dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1° gennaio 2015.

DETERMINA:

1. Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, alla società Elma Servizi Industriali S.r.l., per l'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi ubicato a Moncalieri in Via Lurisia n. 21, il presente riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. 152-758496 del 5/07/2007.
2. Di aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, come specificato nell'allegato al presente provvedimento.
3. Di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale prendendo atto delle modifiche non sostanziali richieste dal gestore ed indicate nelle premesse.
4. Di ricordare alla Società in oggetto l'obbligo di trasmettere **entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento alla Città metropolitana di Torino, all'ARPA e al Comune di Moncalieri** gli esiti della procedura di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13 novembre 2014 e **entro dodici mesi dal**

ricevimento del presente atto la relazione di riferimento, qualora dovuta, e una proposta di piano dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo, di cui all'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006.,

5. Di prescrivere che **entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate, alla Città metropolitana di Torino idonee garanzie finanziarie.**
6. Di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese necessarie per i controlli, come previsto dall'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 152/06.
7. Di far presente che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto nei casi previsti dai commi 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
8. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 27/01/2015

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

CM/MC/SC

SEZIONE 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nelle tabelle seguenti vengono elencati i rifiuti per i quali è ammessa l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto.

Tabella 1 – Tipologie di rifiuti autorizzate allo stoccaggio

CER	Descrizione
070103 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107 *	fondi e residui di reazione, alogenati
070109 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070704 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
110113 *	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose
120106 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
130101 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB ¹
130104 *	emulsioni clorurate
130109 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111 *	oli sintetici per circuiti idraulici
130112 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113 *	altri oli per circuiti idraulici
130204 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130301 *	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130306 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13.03.01
130307 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabile
130310 *	altri oli isolanti e termoconduttori
130506 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130802 *	altre emulsioni
130899 *	rifiuti non specificati altrimenti
140602 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati

¹ La definizione di PCB è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE

CER	Descrizione
140603 *	altri solventi e miscele di solventi
140604 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
150110 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202 *	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
160107 *	filtri dell'olio
160109 *	componenti contenenti PCB
160113 *	liquidi per freni
160209 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09
160213 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
160215 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.15
160506 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08
160601 *	batterie al piombo
160708 *	rifiuti contenenti olio
161001 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01
161003 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.10.03
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramica
170106 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
170301 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone

CER	Descrizione
170302	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	cavi, diversi da quelli di cui alle voci 17.04.10
170503 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
170505 *	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05
170902 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB e condensatori contenenti PCB).
170903 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
191101*	filtri di argilla esauriti

Tabella 2 - Tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento di decontaminazione (D9)

CER	Descrizione
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09

1.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1.2.1 MODALITA' DI STOCCAGGIO

Le operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il presente atto sono quelle individuate ai punti D13, D14, D15, R12, R13 degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006.

Facendo riferimento alla documentazione e alle planimetrie fornite, le strutture adibite allo stoccaggio dei rifiuti sono costituite da:

1.2.1.1. AREA 2

L'area è destinata allo stoccaggio di rifiuti solidi anche contaminati da PCB, tra i quali anche gli imballaggi utilizzati per la conservazione e/o il trasporto di oli. L'area è coperta da tettoia, impermeabilizzata e dotata di un cordolo di contenimento di altezza pari a circa 35 cm, che circoscrive tutta la zona di stoccaggio.

La capacità massima di stoccaggio complessiva per l'area è di **45,8 m³**, pari a circa **45,5 t** di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

1.2.1.2. AREA 11

Tale area è destinata allo stoccaggio temporaneo di apparecchiature elettriche che hanno contenuto fluidi inquinati da PCB, dopo l'operazione di svuotamento e dei rifiuti prodotti dall'attività (materiali ceramici di codice CER 160216 e materiali metallici di codici CER 191202 stoccati in appositi cassoni metallici).

Lo stoccaggio dei condensatori elettrici è previsto sia in cassonetti metallici stagni disposti al massimo su tre file sovrapposte, sia in fusti pallettizzati posti al massimo su due file. I trasformatori elettrici non devono essere sovrapposti.

La zona è dotata di pavimentazione impermeabilizzata e di cordolo di contenimento di altezza pari a 20 cm, lungo tutto il perimetro dell'area.

La capacità massima di stoccaggio, comprensiva dei materiali in transito, è di **181m³**, pari a circa **141t** di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

1.2.1.3. AREA S

L'area è costituita da 4 serbatoi fuori terra per lo stoccaggio degli oli usati, con la seguente distinzione, a seconda del grado di contaminazione da PCB dell'olio:

- serbatoio **S1**, di capacità geometrica ed utile, rispettivamente pari a $C_g = 5 \text{ m}^3$ e $C_u = 4,5 \text{ m}^3$, destinato allo stoccaggio di olio non contenente PCB ($\leq 50 \text{ ppm}$).
- serbatoio **S2**, di capacità geometrica ed utile, rispettivamente pari a $C_g = 11,1 \text{ m}^3$ e $C_u = 10 \text{ m}^3$, destinato allo stoccaggio di olio contenente PCB per una concentrazione compresa tra 25 e 25.000 ppm.
- serbatoio **S3**, di capacità geometrica ed utile, rispettivamente pari a $C_g = 22,2 \text{ m}^3$ e $C_u = 20 \text{ m}^3$, destinato allo stoccaggio di olio contenente PCB per una concentrazione compresa tra 25 e 2.500 ppm.
- serbatoio **S4**, di capacità geometrica ed utile, rispettivamente pari a $C_g = 22,2 \text{ m}^3$ e $C_u = 20 \text{ m}^3$, destinato allo stoccaggio di olio contenente PCB per una concentrazione superiore a 2.500 ppm e del rifiuto proveniente dalle morchie dell'impianto di lavaggio IFD.

I serbatoi sono situati in parte all'esterno sotto tettoia (S2, S3 e S4), in parte all'interno del fabbricato (S1), sono trattati superficialmente con doppio strato di vernice ricoprente e sono equipaggiati con le seguenti dotazioni:

- passo d'uomo per l'ispezione interna, con presa per il campionamento del contenuto
- indicatore di livello esterno, interfacciato con sensore di livello automatico per il blocco delle pompe di movimentazione e allarme acustico-visivo
- scarico di fondo
- valvola di sfiato sul passo d'uomo, a lato della bocca di prelievo, dotata di cartuccia a carbone attivo
- scarico di troppo pieno convogliato nel bacino di contenimento

- due valvole di ritegno per il prelievo campioni
- due bacini di contenimento, B1 (per il serbatoio S1) e B2 (per i serbatoi S2, S3 e S4)

A servizio dei serbatoi vi è un impianto di movimentazione degli oli, un'area di travaso e sgocciolamento degli oli e un'area di carico nelle autobotti, con le seguenti caratteristiche:

L'impianto di movimentazione degli oli è dotato di:

- 3 pompe centrifughe sommerse per il rilancio degli oli dalle vasche di travaso ai serbatoi di stoccaggio, di tipo fisso e su vasca grigliata per la raccolta dei colaticci
- 3 pompe centrifughe di rilancio per il carico delle autobotti, di tipo fisso e con un bacino di contenimento per la raccolta dei colaticci
- 6 linee di tubazioni differenziate a seconda degli oli trasportati, fuori terra, verniciate con doppia mano di vernice e trattamento anticorrosione, opportunamente colorate;

L'area di travaso serve per movimentare nei serbatoi di stoccaggio gli oli che arrivano in piccoli contenitori, in cisternette o contenuti all'interno delle apparecchiature da sottoporre a bonifica, mediante pompa pescante. In particolare, i contenitori o trasformatori da svuotare vengono posizionati sulle vasche 4, 5 e 6, provviste di pedana grigliata con vasca di raccolta colaticci e idonee pompe centrifughe per il rilancio agli appositi serbatoi di stoccaggio. Dopo lo svuotamento dell'olio contenuto, i contenitori e trasformatori vengono avviati alla fase di trattamento oppure nelle aree di stoccaggio.

L'area di carico degli oli nelle autobotti è situata all'interno del fabbricato ed è dotata di braccio aspirante mobile, collegato al punto di emissione n. 2, per captare e trattare le emissioni generate dallo sfiato dell'autobotte in fase di carico.

La capacità massima di stoccaggio dell'area S è di 55 m³, pari a circa 61,5 t di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

Modalità di raccolta, trattamento ed allontanamento delle acque meteoriche e di dilavamento

Il sito dispone di una rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sulle superfici scoperte dell'area 11, del piazzale fronte via Lurisia e del corridoio tra l'area 11 e l'area 2; le acque meteoriche che ricadono in questa zona vengono raccolte attraverso una caditoia in due vasche collegate in serie, da 5,6 m³ e da 18,9 m³, fino al loro riempimento. Una volta riempite queste due vasche, le acque di seconda pioggia vengono convogliate alla rete di fognatura bianca esterna al sito. Le acque raccolte nelle due vasche sono smaltite come rifiuti.

Le altre aree scoperte e pavimentate dello stabilimento (piazzali fronte via Curiel e via Boves) sono servite da una rete interna di raccolta delle acque meteoriche che si collega alla rete di raccolta dei pluviali e invia le acque alla rete di fognatura bianca esterna al sito, segregando se necessario la rete interna mediante apposita valvola.

La Società in oggetto è autorizzata a stoccare complessivamente **281,8m³** pari a **248t** di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

1.2.2 MODALITA' DI TRATTAMENTO (DECONTAMINAZIONE DI APPARECCHIATURE INQUINATE DA PCB, OPERAZIONE D9)

Sostituzione del liquido isolante contaminato (refilling o retrofilling)

Le operazioni svolte sono le seguenti:

- scarico trasformatore e suo posizionamento sulle vasche grigliate
- svuotamento del trasformatore
- stoccaggio dell'olio proveniente dallo svuotamento nell'area S
- flussaggio dei trasformatori con olio esente da PCB ai fini della bonifica dell'apparecchiature, secondo apposite procedure scritte
- verifica della contaminazione dell'olio di lavaggio
- eventuale invio presso terzi o altro sito della Elma Servizi Industriali per effettuare le normali attività elettromeccaniche/manutentive ai fini della messa in esercizio del trasformatore.

Attività di bonifica delle apparecchiature contaminate (processo a ciclo aperto) ai fini del successivo invio a smaltimento/recupero delle parti costituenti l'apparecchiatura

Le apparecchiature contaminate da PCB sono sottoposte ad un trattamento di smantellamento e decontaminazione, al fine di un successivo invio delle diverse parti ad impianti di smaltimento e recupero.

In particolare le suddette operazioni consistono in:

- a) movimentazione dei trasformatori e/o condensatori e dei materiali contaminati nelle aree di stoccaggio temporaneo e di smantellamento; le apparecchiature elettriche che presentano perdite vengono immerse in contenitori metallici stagni e posizionati nell'apposita cabina di deposito
- b) l'estrazione dell'olio minerale contaminato da PCB, contenuto nelle apparecchiature, è effettuato, all'interno del capannone, su aree attrezzate con griglie metalliche e vasche stagne di raccolta degli sgocciolamenti. Le vasche sono collegate con un sistema di pompaggio e movimentazione fisso ai due serbatoi interni al fabbricato, di preparazione e successivamente, sempre mediante sistema di movimentazione fisso, ai serbatoi dell'area S. Le apparecchiature contenenti fluidi con PCB sono svuotate mediante collegamento diretto alla valvola di fondo.
- c) smantellamento e cernita dei rifiuti, smontaggio dei trasformatori, condensatori ed altre apparecchiature elettriche, separazione del rame e/o alluminio dai propri isolanti; ciascuno degli elementi separati viene immesso in contenitori metallici stagni o big-bag di idonea tenuta e resistenza; tali operazioni sono effettuate all'interno del capannone su vasche stagne di raccolta dell'olio coperte da grigliato;
- d) il lavaggio dei metalli è effettuato al fine di bonificare i materiali destinati a recupero mediante cessione per l'invio a fusione. Esso avviene in un impianto di decontaminazione (impianto "IFD 9106") dotato di autoclave con solvente clorurato. L'impianto a circuito chiuso è dotato di uno stadio di vaporizzazione del solvente per l'immissione in autoclave in fase vapore, alimentato da una caldaia a gas metano posta in un vano separato esterno al

capannone e di un sistema di recupero del solvente immesso. Una batteria di scambiatori ad acqua a circuito chiuso, provvede alla condensazione del solvente. L'impianto è inoltre dotato di un condensatore per abbattere i vapori di solvente e di un distillatore per il ricircolo del solvente stesso. L'autoclave è posta in una fossa in cemento, impermeabilizzata ulteriormente in lamiera. I materiali sottoposti a trattamento una volta estratti sono posti sotto una cappa al fine di aspirare e filtrare i vapori residui di solvente. Lo stesso impianto di lavaggio può venire impiegato per il lavaggio dei materiali ceramici. Tale lavaggio è consentito solo affinché costituisca valorizzazione del rifiuto e produca conseguentemente rottami metallici idonei ad essere recuperati in un ciclo tecnologico di seconda fusione e materiali ceramici decontaminati che vengono conferiti a ditte autorizzate al trattamento.

- e) le emissioni di aria potenzialmente inquinata da composti organici volatili provenienti dai vari punti del ciclo di lavorazione, sono convogliate ad una batteria di filtri a carboni attivi posta all'esterno del capannone.

Sono a servizio delle attività di decontaminazione:

- due serbatoi orizzontali OMA1 e OMA2, ubicati all'interno del fabbricato, di capacità geometrica pari a 5,2 m³, dotati di bacino di contenimento, di sistema di blocco automatico delle pompe di alimentazione, di tubazione di troppo pieno e di filtro a carboni attivi; questi serbatoi sono collegati mediante impianto di movimentazione fisso ai serbatoi dell'area S;
- una cabina utilizzata esclusivamente come deposito dei trasformatori in attesa dello svuotamento.

La potenzialità massima di trattamento (decontaminazione con solvente mediante impianto IFD) delle apparecchiature in questione è di **2000t/y**, pari a circa **25t/d**, mentre la potenzialità di trattamento mediante attività di refilling è pari a **30 t/d** circa.

1.2.3 MISCELAZIONI AUTORIZZATE

Nelle seguenti tabelle, dalla n. 3 alla n. 5, sono indicate le operazioni di miscelazione rifiuti autorizzate ai sensi dall'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006. È inoltre specificata la codifica da assegnare ai rifiuti miscelati e quali sono le attività di smaltimento o recupero a cui i rifiuti devono essere successivamente inviati.

Tabella 3 - Oli contenenti PCB

CER in	Descrizione	CER out	Destinazione
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti Pcb	130101*	D10
130301*	oli isolanti e termoconduttori contenenti Pcb	130301*	

Tabella 4 – Rifiuti solidi contenenti o contaminati da PCB

CER in	Descrizione	CER out	Destinazione
160109*	componenti contenenti PCB	160109* 160209* 160210*	D10
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB		
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209		
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB e condensatori contenenti PCB)		

Tabella 5 – Oli usati

130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	130307*	R13 ² R9
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici		
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
130113*	altri oli per circuiti idraulici		
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		
130308*	oli sintetici isolanti e termoconduttori		
130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori		
130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua		
160708*	rifiuti contenenti olio		

² raccoglitori del consorzio obbligatorio degli oli usati

SEZIONE 2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

2.1. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

- 2.1.1. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- 2.1.2. Le tipologie di rifiuti, le quantità e le modalità di trattamento autorizzate sono quelle descritte nelle precedente sezione 1.
- 2.1.3. Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - deve essere consentito, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.
- 2.1.4. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.
- 2.1.5. In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, nei limiti e nei modi indicati nelle precedenti tabelle, dalla n. 3 alla n. 5. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti all'impianto, le etichette o le targhe posizionate sui singoli contenitori o strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti da miscelare devono riportare anche l'indicazione del gruppo omogeneo di appartenenza.
- 2.1.6. Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
- 2.1.7. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti.
- 2.1.8. Le miscelazioni effettuate devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le caratteristiche di pericolo ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER e le caratteristiche di pericolo attribuite, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico.
- 2.1.9. Deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati, anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.

- 2.1.10. Le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue:
- a. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento, codice D13
 - b. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero, codice R12
- 2.1.11. Ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.
- 2.1.12. Le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione dei casi espressamente indicati nelle precedenti tabelle dalla n. 3 alla n. 5.
- 2.1.13. La partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento.
- 2.1.14. La miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento/recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi.
- 2.1.15. La miscelazione tra gli oli usati (compresi i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose) è autorizzata in deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, secondo quanto previsto al successivo comma 2.
- 2.1.16. Tutte le operazioni di carico e scarico di oli e miscele oleose devono essere effettuate nelle postazioni predisposte e debitamente attrezzate.
- 2.1.17. I serbatoi di cui al precedente punto 1.2.1.3 devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti.
- 2.1.18. La capacità massima utile dei serbatoi oggetto della presente autorizzazione deve essere sempre pari al massimo al 90% della capacità geometrica degli stessi.
- 2.1.19. Deve essere effettuato **una volta all'anno**, un collaudo idoneo di tenuta idraulica dei serbatoi destinati allo stoccaggio degli oli usati (serbatoio S1, S2, S3, S4, OMA1 e OMA2) secondo le tempistiche già in atto; il **primo** collaudo va eseguito **entro il 31/12/2015**. Copia della **relazione di collaudo**, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, deve essere trasmessa al Servizio scrivente e all'ARPA **entro 30 giorni dalla data di esecuzione**.
- 2.1.20. Deve essere effettuato almeno **una volta all'anno** il collaudo di tenuta idraulica di tutti i sistemi di raccolta e di contenimento dei fluidi estratti dalle apparecchiature e dei liquidi di lavaggio e flussaggio delle stesse; il primo collaudo va eseguito **entro il 31/12/2015**. Copia della **relazione di collaudo**, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, deve essere trasmessa al Servizio in intestazione **entro 30 giorni dalla data di esecuzione**.
- 2.1.21. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni dei bacini di contenimento, della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da immagazzinamento, trattamento e movimentazione dei rifiuti, nonché le relative coperture.

- 2.1.22. Deve essere assicurata la presenza in stabilimento, in adeguate posizioni, di materiali adsorbenti di emergenza in caso di sversamenti di modeste quantità.
- 2.1.23. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
- 2.1.24. Devono essere mantenute efficienti tutte le apparecchiature ed i sistemi di controllo e misurazione dell'impianto; qualsiasi malfunzionamento, anche temporaneo, dei sistemi di controllo dovrà essere tempestivamente comunicato (anche a mezzo fax) al Servizio scrivente ed all'ARPA competente per territorio.
- 2.1.25. La cabina precedentemente destinata allo sgocciolamento è dotata di un ricambio d'aria sufficiente al semplice deposito dei materiali contaminati, sui quali non dovrà essere effettuata alcuna operazione.
- 2.1.26. I materiali, immediatamente dopo la decontaminazione devono essere lasciati alcune ore nelle immediate vicinanze dell'aspiratore.
- 2.1.27. Devono essere adottati criteri gestionali in base ai quali i rifiuti contenenti PCB siano stoccati separatamente dagli altri, in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto.
- 2.1.28. Devono essere rispettate le modalità tecniche e gestionali atte a limitare il più possibile la presenza di oli sul fondo vasche, come descritto nella relazione tecnica presentata con nota del 10/09/2004 di prot. AMM 105/04.
- 2.1.29. La movimentazione degli oli contenenti PCB deve essere effettuata in maniera tale da impedire ogni forma di contaminazione.
- 2.1.30. Devono essere adottate le precauzioni e le cautele applicabili, contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI.
- 2.1.31. Devono essere adottate idonee misure preventive per evitare perdite e spargimenti nell'ambiente di liquidi contenenti PCB, nonché l'instaurarsi di condizioni a rischio di incendi.
- 2.1.32. In conformità alle disposizioni in materia di sicurezza, durante le attività di manipolazione in genere di liquidi isolanti contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale.
- 2.1.33. Deve essere sempre garantita un'adeguata formazione al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa.
- 2.1.34. Deve essere fatta comunicazione **semestralmente** al Servizio scrivente e alla Regione Piemonte, secondo le tempistiche già in atto, degli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB. La prima comunicazione dovrà essere inviata **entro il 31/07/2015**.
- 2.1.35. Prima del conferimento all'impianto delle partite di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminate, deve essere trasmesso al Servizio scrivente un estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'impianto di

destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto.

- 2.1.36. I rifiuti contenenti PCB devono essere inviati allo smaltimento finale entro **sei mesi** dalla data del loro conferimento.
- 2.1.37. Devono essere adottate le procedure volte a determinare l'efficacia del trattamento di decontaminazione (attività di refilling e di smontaggio e bonifica pezzi ai fini del loro recupero/smaltimento efficace) e a verificare i risultati raggiunti; in particolare le procedure consegnate nella documentazione prodotta.
- 2.1.38. I fusti vuoti compresi quelli che hanno contenuto sostanze inquinate da PCB e/o PCB usati non possono essere stoccati nei piazzali dello stabilimento e devono essere depositati nell'area 2.
- 2.1.39. Gli impianti e le attrezzature utilizzati per i trattamenti, nonché i recipienti contenenti i rifiuti devono essere in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto. I recipienti contenenti rifiuti devono essere inoltre contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione o collocazione indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, fatte salve le eventuali altre indicazioni prescritte dalla normativa vigente. I recipienti devono inoltre essere dotati di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del loro contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
- 2.1.40. Il gestore deve utilizzare una procedura gestionale ai fini del D. Lgs. 334/99 che garantisca il rispetto dei quantitativi dei rifiuti, suddivisi secondo le frasi di rischio R50/53 e R51/53, ed indicati nella scheda M ("rischio industriale") allegata all'istanza di rinnovo e aggiornata nelle integrazioni fornite il 24/03/2014.
- 2.1.41. Deve essere garantita in ogni momento la possibilità di conoscere il quantitativo di rifiuti classificati R50/53 e R51/53 stoccati presso l'azienda.
- 2.1.42. Devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
- 2.1.43. Il Gestore deve limitare lo stoccaggio nell'area 11 esclusivamente ai rifiuti di natura solida non polverulenti e privi di liquidi; in particolare le apparecchiature elettriche possono essere stoccate solo se precedentemente svuotate dall'olio in esse presente e con le valvole di fondo chiuse.
- 2.1.44. Il piazzale adiacente all'area 11, lato Via Lurisia, deve essere mantenuto sgombro da rifiuti.
- 2.1.45. Il Gestore deve collocare i rifiuti definiti "in quarantena", ovvero quelli in attesa in analisi, all'interno dello stabilimento in area dotata di vasche grigliate / bacini di contenimento.
- 2.1.46. I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture, addetti.
- 2.1.47. Tutte le superfici interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti; a tal fine deve essere mantenuto in efficienza il sistema di raccolta e

trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento realizzato e descritto nella documentazione fornita.

- 2.1.48. È necessario provvedere allo svuotamento delle due vasche di prima pioggia dopo 48 ore dal termine dell'evento meteorico in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteoriche in atto.
- 2.1.49. Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione dello stabilimento e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.
- 2.1.50. In caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile, variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dal Servizio scrivente, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni.
- 2.1.51. In caso di fine esercizio dell'attività autorizzata, l'istante deve comunicarne la data con un congruo preavviso (**non inferiore ai 30 giorni**); in merito è fatto obbligo di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'impianto. Il sito andrà bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia e secondo il **piano di bonifica** agli atti della Città Metropolitana di Torino; **tale piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dell'attività svolta e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.**
- 2.1.52. La presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.

- 2.2. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**
- 2.2.1. I valori limite di emissione, fissati nel quadro di emissioni di cui alla successiva tabella 6, rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati.
- 2.2.2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 2.2.3. Il Gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione.
- 2.2.4. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di **malfunzionamenti o avarie**, un valore limite di emissione è superato:
- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - informa entro le otto ore successive** all'evento la Città Metropolitana di Torino e **l'ARPA Piemonte**, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se il guasto causa un pericolo immediato per la salute umana.
- 2.2.5. Le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di permanenza e di velocità di attraversamento. Al fine di evitare il desorbimento dei solventi dai carboni attivi, la temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C.
- 2.2.6. La carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi utilizzati, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato (25 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo per i filtri del camino "E2").
- 2.2.7. I carboni attivi devono essere sostituiti almeno con le seguenti periodicità:
- camini "E1", "E2" e sfiati serbatoi "S1", "S2" e "S3": frequenza annuale;
 - serbatoio "S4" (oli ad alto tenore di PCB): frequenza trimestrale.
- 2.2.8. L'Impresa deve compilare e rendere disponibile agli Enti preposti al controllo un registro sul quale dovrà riportare, per ciascun adsorbitore installato, le seguenti informazioni:
- la data di sostituzione, la quantità e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;
 - la quantità di solvente di lavaggio utilizzata nell'impianto "IFD 9106", nonché la quantità di solvente (percloroetilene) contenuta nei rifiuti liquidi e residui dal citato impianto, durante il tempo di esercizio di ogni carica di carbone attivo installata.

- 2.2.9. L'Impresa dovrà conservare in stabilimento per almeno un anno le fatture di acquisto dei carboni attivi e dei solventi utilizzati nella macchina di lavaggio.
- 2.2.10. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nella tabella 6 deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2.2.11. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
- 2.2.12. Deve essere mantenuta una presa di campionamento a norma UNICHIM nei seguenti punti:
- nel tratto di condotto subito a valle del ciclone asservito agli effluenti provenienti dalle tre spellatrici (linea di aspirazione n°1);
 - subito a monte degli adsorbitori a carboni attivi.
- 2.2.13. Il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dai punti d'emissione compresi nella successiva tabella 6 deve essere eseguito con la frequenza ivi indicata, a far data dall'esecuzione dell'ultimo autocontrollo (quindi **entro il 3/12/2015 per il camino E1 ed entro il 3/12/2016 per il camino E2**), verificando tutti i parametri ivi riportati *nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti* e con carboni attivi a fine vita operativa (esercizio > 10 mesi).
- 2.2.14. Il Gestore deve far pervenire con **almeno 15 giorni di anticipo** alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA la **comunicazione pertinente le date degli autocontrolli** delle emissioni in atmosfera, unitamente alla data di installazione dei carboni attivi esistenti (camini "E1" ed "E2").
- 2.2.15. L'Impresa deve **trasmettere** al Servizio scrivente, all'ARPA ed al Comune di Moncalieri i risultati analitici degli autocontrolli periodici **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, l'Impresa deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato con D.G.P. n°54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito della Città Metropolitana di Torino.
- 2.2.16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella 13. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 6 – Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Frequenza autocontrolli ³	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento
					[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[kg/h]	
1	Macchina di lavaggio "IFD 9106" (sfiato pompa e portello); campana di raffreddamento; spellatrici; cabina di sgocciolamento	15000	A	Tetracloroetilene	20	--	Adsorbitore a carboni attivi. Piano di gestione dei solventi.
2	Pareti aspiranti	26000	B	PCB Tetracloroetilene	0,1 20	-- --	Adsorbitore a carboni attivi Piano di gestione dei solventi.
3	Sfiato serbatoio "S1"	--	N	C.O.V.	20	--	Adsorbitore a carboni attivi. Esente da autocontrolli (prescrizioni 2.2.6 e 2.2.7)
4	Sfiato serbatoio "S2"	--	N	C.O.V.	20	--	Adsorbitore a carboni attivi. Esente da autocontrolli (prescrizioni 2.2.6 e 2.2.7)
5	Sfiato serbatoio "S3"	--	N	C.O.V.	20	--	Adsorbitore a carboni attivi. Esente da autocontrolli (prescrizioni 2.2.6 e 2.2.7)
6	Sfiato serbatoio "S4"	--	N	C.O.V.	20	--	Adsorbitore a carboni attivi. Esente da autocontrolli (prescrizioni 2.2.6 e 2.2.7)

³ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale, B: biennale.

- 2.2.17. Il valore limite per le emissioni diffuse di composti organici volatili (C.O.V.), deve essere inferiore al 10% rispetto alla massa di solventi in ingresso al processo di lavaggio nell'impianto denominato "IFD 9106".
- 2.2.18. Le emissioni di C.O.V. alogenati ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 sono controllate in condizioni di sconfinamento, adottando tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.
- 2.2.19. Il Gestore deve redigere un **piano di gestione dei solventi** conformemente alla "Scheda solventi" riportata nella tabella 7 con periodicità annuale e trasmetterlo al Servizio scrivente e all'ARPA **entro il 28 Febbraio di ciascun anno**.
- 2.2.20. I risultati dei campionamenti analitici necessari per valutare le voci di "Input" e di "Output" dettagliate al punto 2.2.21 devono essere trasmessi in forma aggregata al Servizio scrivente ed all'ARPA insieme al piano di gestione dei solventi; i relativi certificati analitici devono essere conservati in stabilimento per almeno 3 anni.
- 2.2.21. Tutti i dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per ottenere le voci di "Input" ed "Output" devono essere esplicitati nel piano di gestione solventi trasmesso (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo, ecc.). Il piano di gestione solventi deve essere redatto utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci pertinenti all'attività specifica dell'azienda. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio; qualora occorresse convertire la misura delle emissioni di C.O.V. da massa di carbonio equivalente a massa di solvente, si dovrà fornire il dettaglio dei solventi avviati al processo produttivo durante i campionamenti, la composizione e la massa molecolare media della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione. Per il calcolo delle emissioni diffuse ("F") e di quelle totali ("E") si dovrà utilizzare la formula riportata nella "Scheda solventi" computando le voci di "Input" e di "Output" come di seguito dettagliato:

I1 – Solventi organici acquistati ed immessi nel processo.

Deve essere fatto riferimento ai dati di consumo ricavati dalle fatture di acquisto dei prodotti contenenti solventi immessi nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento in esame, al netto di eventuali giacenze di magazzino ad inizio e fine del medesimo periodo di riferimento. Per la valutazione del contenuto di solvente nel singolo preparato occorre fare riferimento al dato indicato chiaramente nella scheda di sicurezza o, in caso di miscele di preparati, computato sulla base dei rapporti di miscelazione indicati nelle schede tecniche. In alternativa deve essere ricavato analiticamente. I dati citati devono poter essere reperiti anche per mezzo informatico, quale il sistema di gestione informatico ad uso interno dell'impresa. I dati utilizzati per il computo di questo parametro (fatture, scheda di sicurezza, rilievi analitici, calcoli, etc...) devono essere sempre disponibili in stabilimento in formato integrale per la consultazione da parte degli Enti preposti al controllo del piano di gestione dei solventi, mentre dovranno essere trasmessi in forma aggregata insieme alla "Scheda solventi". Il Gestore deve redigere apposito registro dove contabilizzare il consumo di solvente alogenato dell'impianto di lavaggio "IFD 9106", corredato di data e di quantità di solvente rabboccato, nonché di firma dell'operatore

I2 – Solventi organici recuperati e reimmessi nel processo.

In caso di utilizzo di un distillatore o attrezzatura equivalente, la quantità di solvente recuperata e riutilizzata deve essere misurata (bilancia, contalitri, altro) e registrata su apposito modulo, completo di data e di firma dell'operatore, nonché dei dati della massa totale di solvente recuperata e riutilizzata ogni mese e quella annuale. Il registro deve essere conservato in stabilimento per almeno un anno.

O1 – Emissioni negli scarichi gassosi.

Dato ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni al camino "E1" effettuata in concomitanza della capacità produttiva nominale e con carboni attivi a fine vita operativa. Per la quantificazione di questo contributo deve essere data evidenza anche del numero di ore/giorno e del numero di giorni/anno di funzionamento di ciascuna linea/impianto, della data di installazione dei carboni attivi, oltre al dato di concentrazione e portata.

La valutazione del parametro "O1" deve scaturire da una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché tale valutazione sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni. La verifica della conformità del parametro C.O.T. (espresso come tetracloroetilene) ai valori limite di emissione autorizzati per gli scarichi gassosi deve essere effettuata con cadenza almeno annuale con le modalità indicate al precedente punto 2.2.15. I dati utilizzati per la determinazione di questo parametro (certificati analitici, ore/anno, calcoli, etc...) devono essere sempre disponibili in stabilimento in formato integrale per la consultazione da parte degli Enti preposti al controllo del piano di gestione solventi, mentre dovranno essere trasmessi in forma aggregata insieme alla "Scheda solventi".

Si considera trascurabile il contributo delle emissioni di solvente alogenato dal camino "E2".

O5 – Solventi organici persi per reazioni chimiche

Per la determinazione del contenuto in solvente nei carboni attivi esausti pronti allo smaltimento, si considera una capacità di adsorbimento non superiore a 25 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo (camino "E2") e 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo (camino "E1"). La quantità di carboni attivi sostituiti e la corrispondente massa di solventi adsorbiti devono essere conformi ai dati del registro prescritto al punto 2.2.7.

Si considera trascurabile il contributo della quantità di solvente adsorbita negli sfiati dei serbatoi.

O6 – Solventi organici nei rifiuti

Dato ottenuto mediante valutazione analitica della concentrazione di solvente presente nei rifiuti smaltiti (morchie di distillazione contenenti solventi, miscele di solventi esausti, etc.), provenienti dall'impianto "IFD 9106". L'analisi su ciascuna tipologia di rifiuto smaltito contenente solvente dovrà essere effettuata una volta nel primo periodo di riferimento successivo all'autorizzazione, ed in seguito ogni volta che variazioni nelle materie prime, nelle modalità operative di produzione o di pulizia possano portare a significativi cambiamenti nella qualità del rifiuto smaltito in termini di contenuto di solvente. Il campione prelevato per l'analisi dovrà essere rappresentativo della singola tipologia di rifiuto smaltito, e se necessario al fine di disporre di un dato più significativo, dovrà essere eseguita più di una indagine analitica per tipologia di rifiuto.

Il dato misurato sarà quello da utilizzarsi ogni anno per la redazione del piano di gestione solventi (eventualmente convertito in massa di C se si è scelto di redigere in questa unità il piano),

moltiplicato per la quantità annua di ciascuna tipologia di rifiuto smaltita, estrapolata dai formulari e/o dalla reportistica di gestione rifiuti.

Nella quantificazione del parametro "O6" occorre precisare la tipologia di rifiuti (morchie, stracci, materiali granulari, altro), la quantità annua ed il relativo contenuto in solvente. L'impresa deve conservare per almeno un anno i relativi certificati di analisi.

I dati utilizzati per la determinazione di questo parametro (certificati analitici, tipologia di rifiuti, quantità di rifiuto smaltito/anno, calcoli, etc...) devono essere sempre disponibili in stabilimento in formato integrale per la consultazione da parte degli Enti preposti al controllo del piano di gestione solventi mentre dovranno essere trasmessi in forma aggregata insieme alla "Scheda solventi".

I contenitori devono essere manipolati e depositati in modo da evitare l'evaporazione dei solventi presenti al loro interno; in particolare, i contenitori pronti allo smaltimento devono essere chiusi ermeticamente al fine di impedire la fuga di solventi anche nel successivo trasporto al luogo di recupero / smaltimento.

Le modalità di deposito temporaneo della massa di carbone attivo esausto ante rigenerazione o smaltimento dovranno essere tali da minimizzare l'evaporazione dei solventi adsorbiti e la loro diffusione in atmosfera.

Tabella 7 – SCHEDE SOLVENTI

PIANO DI GESTIONE SOLVENTI	
PULIZIA DI SUPERFICI TRAMITE SOLVENTI (ALOGENATI) ETICHETTATI	
RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ANNO _____	
Periodo di riferimento	<i>dal</i> _____ <i>al</i> _____
Attività	“Pulizia di superficie con impiego di composti organici volatili alogenati classificati H351, con consumo annuo di solventi > a 5000 kg/a”
Soglia di consumo	> 5 t/a
Capacità nominale	100 kg/giorno
Consumo massimo teorico di solventi	25 t/anno
Valore limite per le emissioni diffuse	10% della massa di solvente in ingresso riferite all'intero stabilimento
Emissione totale annua autorizzata	4 t/a (solvente)
INPUT DI SOLVENTI	
	t/anno
I1 (solventi organici acquistati e immessi nel processo)	
OUTPUT DI SOLVENTI	
	t/anno
O1 (emissioni negli scarichi gassosi)	
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche)	
O6 (solventi organici nei rifiuti)	
ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO	ore/anno
EMISSIONE DIFFUSA: F=I1 – O1 – O6	t/anno
EMISSIONE TOTALE: E=F + O1	t/anno

2.3. VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

- 2.3.1. L'area in cui rientrano le attività autorizzate sono state classificate dal Comune di Moncalieri in classe VI (piano di classificazione acustica pubblicato sul BUR n. 12 del 22/3/07), i cui limiti di immissione ed emissione, per il periodo di riferimento diurno (6:00-22:00) e notturno (22:00 – 6:00), sono rispettivamente 70 dB(A) e 65 dB(A).

2.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

2.4.1 Nelle tabelle seguenti sono inseriti i requisiti di controllo delle emissioni a carico del gestore, insieme alle modalità e alla frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, che effettuerà l'ARPA con oneri a carico del gestore.

2.4.2 I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere riassunti dal gestore dell'impianto mediante apposita relazione, da inviare al Servizio scrivente e all'ARPA con le modalità e frequenze indicate nelle successive tabelle.

Tabella 8 – Materie prime

Denominazione	Stato fisico	Ubicazione stoccaggio	Fase di utilizzo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
Tetracloroetilene	Liquido	Zona esterna coperta, dotata di bacini di contenimento limitrofa all'impianto di utilizzo IFD	Processo di bonifica	In fase di acquisto	Controllo documenti di sicurezza / accompagnamento merce	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata

Tabella 9 – Controllo rifiuti

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
Controllo sui rifiuti in ingresso		Scheda descrittiva / scheda sintesi / formulario	Giornaliero	Formulario / registro carico e scarico / moduli interni	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
		Analisi chimico-fisiche (tenore PCB)	- Ogni carico (rifiuti accompagnati da analisi); - non analizzati i rifiuti per cui non è tecnicamente possibile effettuare analisi chimico-fisica		Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Campionamento una volta ogni sei anni
Controllo sulle giacenze per il rispetto dei quantitativi massimi consentiti	kg	Secondo il sistema di tracciabilità adottato nell'impianto	Ogni carico	Informatica	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
Controllo sui rifiuti in uscita		Registro carico e scarico / formulario	Giornaliero	Registro carico e scarico / MUD / moduli interni	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
		Analisi chimico-fisiche (tenore PCB)	- Annuale (rifiuti destinati ad incenerimento); - Mensile (rifiuti metallici dopo doppia bonifica); - Semestrale (materiali ceramici) - ogni svuotamento del serbatoio S1 (oli con tenore di PCB inferiore a 50 ppm)		Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Campionamento una volta ogni sei anni

Tabella 10 – Analisi PCB: metodi di misura

B.1 Inquinante	B.2 Metodiche di campionamento
Sostanze organiche non/poco volatili	EPA 3500B
Estrazione PCB da matrici solide	EPA 3545A
Determinazione gascromatografica	EPA 8082A

Tabella 11 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Controllo ARPA
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	
Serbatoi (S1, S2, S3, S4, OMA1, OMA2)	Collaudo di tenuta idraulica dei serbatoi	Annuale (il primo entro il 31/12/2015)	Relazione tecnica; trasmissione entro trenta giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Ispezione programmata
Bacini di contenimento a servizio dei serbatoi indicati nella riga precedente	Collaudo di tenuta idraulica Efficienza impermeabilizzazioni delle aree, tenuta paratie di chiusura / accesso	Annuale (il primo entro il 31/12/2015)	Relazione tecnica; trasmissione entro trenta giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Ispezione programmata
Vasche metalliche di contenimento	Collaudo di tenuta idraulica Verifica corrosione, danneggiamenti, tenuta idraulica	Annuale (il primo entro il 31/12/2015)	Relazione tecnica; trasmissione entro trenta giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Ispezione programmata

Tabella 12 – Emissioni in aria

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzioni e (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
1 (Macchina lavaggio IFD, cabina sgocciolamento, campana, spellatici)	Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	Annuale	Registro dedicato (vedi il precedente punto 2.2.8)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata triennale
2 (pareti aspiranti)	Adsorbitori a carboni attivi	Autocontrollo	Annuale (il primo entro il 3/12/2015)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro trenta giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Campionamento una volta nell'arco di validità dell'autorizzazione (PCB e tetracloroetilene)
		Sostituzione cariche di carbone attivo	Annuale	Registro dedicato (vedi il precedente punto 2.2.8)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata triennale

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzioni e (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
		Autocontrollo	Biennale (il primo entro il 3/12/2016)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro trenta giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Campionamento una volta nell'arco di validità dell'autorizzazione (PCB e tetracloroetilene)
3 (sfiato serbatoio S1)	Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	Annuale	Registro dedicato (vedi il precedente punto 2.2.8)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata triennale
4 (sfiato serbatoio S2)	Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	Annuale	Registro dedicato (vedi il precedente punto 2.2.8)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata triennale
5 (sfiato serbatoio S3)	Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	Annuale	Registro dedicato (vedi il precedente punto 2.2.8)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata triennale
6 (sfiato serbatoio S4)	Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	Trimestrale	Registro dedicato (vedi il precedente punto 2.2.8)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata triennale

Tabella 13 - Emissioni in atmosfera: metodi di misura degli inquinanti in atmosfera

B.3 Inquinante	B.4 Metodiche di campionamento
Polveri totali (comprese nebbie oleose)	UNI EN 13284-1
Tetracloroetilene	UNI EN 13649
C.O.V.	FID (UNI 12619 o UNI 13526)
PCB	XAD + GC/MS